



## OSSERVATORIO SUL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA

### **Newsletter n. 61**

15 marzo 2017

Aggiornamento sulla giurisprudenza e sugli atti rilevanti per la protezione dei diritti fondamentali inseriti nel sito [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu)

Quanto agli **atti dell'Unione europea** abbiamo inserito:

- il Libro Bianco della Commissione europea dell'01.03.2017 sul futuro dell'Europa;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 16.02.2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 16.02.2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 19.01.2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 25.10.2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.

Per la **Corte di giustizia** abbiamo inserito le sentenze:

- 14.03.2017, C-157/15, *G4S Secure Solutions* e C-188/15 *Bougnaoui e ADDH*, in materia di discriminazioni basate sulla religione o sulle convinzioni personali in ambito di occupazione e condizioni di lavoro;
- 9.03.2017, C-342/15, *Piringer*, sulla legittimità di una normativa nazionale che riserva ai notai l'attività di autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, di conseguenza, la possibilità per gli avvocati di esercitare tale attività negli Stati membri che applicano una simile riserva;
- 9.03.2017, C-398/15, *Manni*, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- 9.03.2017, C-406/15, *Milkova*, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e sulla tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati con disabilità;
- 7.03.2017, C-638/16 PPU, *X e X*, in materia di rilascio di un visto nell'ipotesi di un rischio comprovato di violazione degli articoli 4 e/o 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 2.03.2017, C-496/15, *Eschenbrenner*, in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione;
- 16.02.2017, C-641/15, *Verwertungsgesellschaft Rundfunk*, sulla proprietà intellettuale in caso di emissioni mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d'albergo;



- 16.02.2017, C-578/16 PPU, *C. K. e a.*, sul trasferimento di un richiedente asilo e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti;
- 16.02.2017, C-503/15, *Margarit Panicello*, sul rinvio giurisdizionale alla Corte di giustizia e la nozione di giurisdizione nazionale legittimata ad adire la Corte;
  - 15.02.2017, C-499/15, *W e V*, sulla competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l'esercizio del diritto di visita;
  - 9.02.2017, C-560/14, *M*, sulla domanda di protezione sussidiaria presentata da cittadini di paesi terzi o apolidi, sul diritto di essere ascoltato e di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio;
  - 8.02.2017, C-562/15, *Carrefour Hypermarchés*, sulla pubblicità comparativa e la tutela del consumatore;
  - 1.02.2017, C-392/15, *Commissione c. Ungheria*, sul requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio e sull'inadempimento dell'Ungheria;
  - 1.02.2017, C-430/15, *Tolley*, sulla previdenza sociale;
  - 26.01.2017, C-421/14, *Banco Primus*, sui contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
  - 31.01.2017, C-573/14, *Lounani*, sul diniego del riconoscimento dello status di rifugiato se il richiedente ha partecipato alle attività di una rete terroristica;
  - 25.01.2017, C-582/15, *van Vemde*, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale;
  - 25.01.2017, C-640/15, *Vilkas*, sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo in caso di resistenza opposta dal ricercato;

il **Parere** 3/15 del 14.02.2017 sulla competenza esclusiva di concludere un accordo internazionale che può incidere sulla direttiva in materia di diritto d'autore o modificarne la portata;

e le conclusioni dell'**Avvocato generale**:

- 7.02.2017, C-638/16 PPU, *X e X*, sul rilascio di un visto per ragioni umanitarie; e per il

**Tribunale** le sentenze:

- 3.02.2017, T-646/13, *Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe c. Commissione*, sul rifiuto da parte della Commissione di registrare la proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe";
- 25.01.2017, T-255/15, *Almaz-Antey Air and Space Defence c. Consiglio*, sul congelamento dei beni di una società russa.

Per la **Corte europea dei diritti umani** segnaliamo le sentenze:

- 23.02.2017, sentenza di Grande Camera, *De Tommaso c. Italia* (n. 43395/09), sull'imposizione di misure di prevenzione limitanti la libertà di movimento di una persona, in considerazione della sua pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto la legislazione italiana mancante di precisione riguardo al regime di "sorveglianza speciale" in ragione della pericolosità sociale, in violazione del diritto alla libertà di circolazione;
- 21.02.2017, *Rubio Dosamantes c. Spagna* (n. 20996/10), secondo cui costituiscono una violazione del diritto alla vita privata i commenti fatti durante una trasmissione televisiva sul preteso orientamento sessuale di una cantante e sulla sua vita sentimentale;
- 21.02.2017, *Orlovskaya Iskra c. Russia* (n. 42911/08), sulla illegittima restrizione della libertà di un giornale di comunicare informazioni durante una campagna elettorale;



- 14.02.2017, *Hokkeling c. Paesi Bassi* (n. 30749/10), sul riesame completo di un caso in assenza dell'accusato, in violazione dei suoi diritti;
- 14.02.2017, *S.K. c. Russia* (n. 52722/15), secondo cui violano la Convenzione sia la decisione di espulsione verso la Siria in presenza di un rischio per la vita, sia la mancanza di un ricorso effettivo nell'ambito del procedimento amministrativo e della procedura relativa all'asilo temporaneo;
- 14.02.2017, *Allanazarova c. Russia* (n. 46721/15), secondo cui viola la Convenzione sia la mancanza di un effetto sospensivo del ricorso in materia di estradizione, sia la mancanza di un esame rigoroso del rischio di trattamenti inumani o degradanti;
- 9.02.2017, *Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (n. 67259/14), secondo cui costituisce una violazione della Convenzione la mancata previsione di un'udienza in un procedimento dinanzi la Corte Costituzionale;
- 9.02.2017, *Messana c. Italia* (n. 26128/04), sulla violazione del rispetto dei beni dei proprietari di un terreno occupato illegalmente dall'amministrazione senza ricorrere alla procedura di espropriazione;
- 9.02.2017, *Mitzinger c. Germania* (n. 29762/10), sull'esclusione dai diritti di successione dei bambini nati al di fuori del matrimonio prima di una data certa, considerata discriminatoria;
- 7.02.2017, *İrfan Güzel c. Turchia* (n. 35285/08), secondo cui costituisce una violazione della Convenzione l'assenza di risposte ai dubbi formulati da un accusato sulla legalità della decisione di intercettare le sue telefonate;
- 7.02.2017, *Lashmankin e altri c. Russia* (n. 57818/09), secondo cui costituisce una violazione del diritto di riunione pacifica il potere arbitrario delle autorità di proporre cambiamenti quanto al luogo, la data o alle modalità di una pubblica assemblea;
- 31.01.2017, *Kalnėnienė c. Belgio* (n. 40233/07), sulla violazione del diritto del ricorrente al rispetto del suo domicilio nel corso di una perquisizione senza mandato, che tuttavia non avrebbe compromesso il diritto ad un processo equo;
- 26.01.2017, *Ivanova e Ivashova c. Russia* (n. 797/14 e 67755/14), che ritiene illegittimo il rigetto di un ricorso, considerato fuori termine, nonostante la ricezione tardiva della decisione impugnata;
- 24.01.2017, sentenza di Grande Camera, *Khamtokhu e Aksenichik c. Russia* (n. 60367/08), secondo cui la legislazione russa sull'ergastolo non prevede alcuna discriminazione;
- 24.01.2017, *Koprivnikar c. Slovenia* (n. 67503/13), secondo cui la fissazione di una pena unificata per molteplici condanne costituiva nella specie una violazione del principio *nulla poena sine lege*;
- 24.01.2017, sentenza di Grande Camera, *Paradiso e Campanelli c. Italia* (n. 25358/12), secondo cui non viola la Convenzione l'allontanamento, ordinato dall'autorità, di un bambino nato all'estero da una gestazione altrui e senza alcun legame biologico con la coppia che lo avrebbe voluto;
- 19.01.2017, *Kapsis e Danikas c. Grecia* (n. 52137/12), secondo cui viola il diritto alla libertà di informazione la condanna per diffamazione inflitta per l'utilizzo, in un articolo di stampa, dei termini "totalmente sconosciuto" riguardo a una persona che occupava un posto pubblico;
- 19.01.2017, *Ivan Todorov c. Bulgaria* (n. 71545/11), sull'impossibilità di presentare un ricorso per controllare la prescrizione di una pena applicata circa vent'anni dopo la sua pronuncia, in violazione dell'obbligo di accertare la legalità della detenzione;
- 17.01.2017, sentenza del di Grande Camera, *Hutchinson c. Regno Unito* (n. 57592/08), secondo cui non viola la Convenzione il mantenimento in detenzione a seguito di una condanna a vita, dopo aver chiarito il potere del ministro di ordinare una liberazione anticipata;
- 17.01.2017, *J. e altri c. Austria* (n. 58216/12), sulla legittimità della decisione del procuratore di chiudere l'inchiesta su violazioni di norme in materia di tratta di esseri umani commesse all'estero da stranieri;
- 17.01.2017, *Habran e Dalem c. Belgio* (n. 43000/11 e 49380/11), secondo cui non viola il diritto a un giusto processo il rifiuto di consentire alla difesa l'accesso ai documenti



concernenti le discussioni all'esito delle quali i "pentiti" hanno accettato di testimoniare a carico degli imputati;

- 17.01.2017, *Király e Dömötör c. Ungheria* (n. 10851/13), secondo cui costituisce una violazione dell'obbligo di proteggere la vita privata la mancanza di un adeguato sistema repressivo nei confronti delle manifestazioni razziste contro i Rom;
- 17.01.2017, *Jankovskis c. Lituania* (n. 21575/08), sull'illegittimità delle restrizioni che avrebbero impedito a un detenuto l'accesso a un sito internet che forniva informazioni in materia di educazione;
- 17.01.2017, *A.H. e altri c. Russia* (n. 6033/13), secondo cui la norma che vieta ai cittadini americani di adottare un bambino russo costituisce una discriminazione e una violazione del diritto alla vita privata;
- 12.01.2017, *Abuhmaid c. Ucraina* (n. 31183/13), secondo cui l'incertezza riguardo alla regolarizzazione dello status di immigrato non costituisce una violazione della Convenzione, in presenza di norme che permettono agli stranieri e agli apolidi di accedere a procedure che consentono l'esame delle loro domande;
- 10.01.2017, *Babiarz c. Polonia* (n. 1955/10), sul rigetto della domanda di divorzio presentata dal coniuge che desiderava sposare la sua nuova compagna: secondo la Corte non viola la Convenzione la legge polacca che non permette al coniuge colpevole di divorziare contro la volontà non irragionevole del coniuge innocente;
- 10.01.2017, *Kacper Nowakowski c. Polonia* (n. 32407/13), sull'assenza di misure appropriate per facilitare il diritto di visita di un padre sordomuto: ritenuta la violazione del diritto al rispetto della vita familiare;
- 10.01.2017, *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera* (n. 29086/12), sulla legittimità di un'ammenda inflitta ai genitori che rifiutavano, per motivi religiosi, di permettere ai loro figli di seguire corsi di nuoto misti, obbligatori nella scuola primaria;

e la decisione:

- 5.01.2017, decisione d'inammissibilità, *Bodet c. Belgio* (n. 78480/13), sul difetto di imparzialità di una giuria in relazione ai suoi commenti nell'intervista a un giornale dopo la condanna dell'accusato.

In ambito **extraeuropeo** abbiamo inserito:

- la sentenza dell'*United States Court of Appeals for the Sixth Circuit* del 15.02.2017, secondo cui la pratica del Consiglio dei Commissari della Contea di Jackson (Michigan) di cominciare le riunioni mensili con una preghiera era in contrasto con l'*Establishment Clause* (Libertà di religione) del Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti;
- la sentenza dell'*United States District Court for the District of South Carolina Columbia Division* del 15.02.2017, secondo cui la non inclusione, nel certificato di nascita del figlio, del nome del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico era in contrasto con il Quattordicesimo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, avuto riguardo al diverso trattamento riservato ai coniugi di sesso opposto;
- l'ordinanza dell'*United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* del 09.02.2017, che ha rigettato la mozione del Governo americano volta a sospendere, in attesa della decisione d'appello sul merito, l'ordinanza restrittiva provvisoria (*temporary restraining order*) emessa dall'*United States District Court Western District of Washington at Seattle* il 03.02.2017, con cui tale Corte aveva bloccato l'esecutività dell'Ordine Esecutivo 13769 "*Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*", firmato dal Presidente Trump in data 27 gennaio 2017 e volto a sospendere, temporaneamente o a tempo indefinito (nel caso di rifugiati siriani), l'ingresso di stranieri provenienti da 7 paesi (Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria, and Yemen) e per 120 giorni il Programma di Ammissione di Rifugiati (*Refugee Admissions Program*), al termine dei quali priorità sarebbe stata conferita a richieste di protezione fondate su persecuzione religiosa laddove la religione professata del richiedente protezione fosse



minoritaria nel proprio paese: decisioni analoghe a quella della Corte dello Stato di Washington sono state assunte dall'United States District Court for the Eastern District of Virginia Alexandria Division con sentenza del 13.02.2017, dall'United States District Court for the Eastern District of Michigan Southern Division che, con ordinanza del

02.02.2017, ha disposto la non applicabilità dell'Ordine Esecutivo nei confronti dei residenti permanenti legali degli Stati Uniti, dall'United States District Court Central District of California con ordinanza del 31.01.2017, e dall'United States District Court Eastern District of New York che, con ordinanza del 28.01.2017, ha interdetto l'allontanamento di individui che fossero già stati legalmente autorizzati ad entrare negli Stati Uniti; e la sentenza, sempre dell'United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, del 07.02.2017, secondo cui agli immigrati soggetti al procedimento accelerato di allontanamento (*expedited removal proceeding*), ai sensi del 8 U.S.C. § 1225, per ingresso illegale nel territorio degli Stati Uniti, non spetta il diritto all'assistenza legale di un avvocato;

- l'ordinanza dell'Appeals Chamber dell'United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals del 31.01.2017, causa *Prosecutor v. Augustin Ngirabatware*, che ha ordinato la liberazione e la cessazione di tutti i procedimenti legali promossi nei confronti del giudice del Meccanismo Aydin Sefa Akay, arrestato e detenuto in Turchia a seguito del fallito colpo di stato del luglio 2016;
- le sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani dell'01.12.2016, causa *Andrade Salmón vs. Bolivia*, che si pronuncia in merito alla legittimità dei procedimenti giudiziari promossi nei confronti di María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón, in qualità di Assessore, poi Presidente del Consiglio Municipale e quindi Sindaco di La Paz, in relazione a presunte condotte illecite nell'amministrazione di fondi pubblici, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; del 30.11.2016, causa *I.V. vs. Bolivia*, che ha condannato lo Stato per violazione dei diritti all'integrità personale, alla libertà, alla dignità, al rispetto della vita privata e familiare, all'accesso all'informazione, a costituire una famiglia e alla tutela giurisdizionale effettiva in relazione alla vicenda chirurgica di I.V., sottoposta ad un'operazione di legatura delle tube in mancanza del previo consenso informato e senza che si trattasse di una situazione di emergenza, e dando luogo, secondo la Corte, all'ipotesi di sterilizzazione non consentita o involontaria; nuovamente del 30.11.2016, causa *Miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala*, che ha condannato lo Stato per il crimine di sparizione forzata commesso nei confronti della popolazione maya della municipalità di Rabinal negli anni 1981-1984, in ossequio alla "Dottrina della Sicurezza Nazionale"; del 29.11.2016, causa *Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador*, sulla mancanza di indipendenza e imparzialità dell'autorità giurisdizionale speciale (*jurisdicción penal policial*) vigente all'epoca dei fatti e a cui fu affidato il procedimento riguardante la morte di un agente di polizia, in violazione della Convenzione; del 29.11.2016, causa *Gómez Murillo y otros vs. Costa Rica*, che ha omologato l'accordo di transazione amichevole ("*Acuerdo de arreglo amistoso*") sottoscritto tra le parti in merito alla controversia sorta dal divieto generalizzato di praticare la fecondazione in vitro in vigore nello Stato dal 2000 a seguito di sentenza della Corte Suprema di Giustizia: con sentenza del 28 novembre 2012, causa *Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica*, la Corte interamericana aveva già condannato lo Stato in merito alla medesima questione per violazione della Convenzione; e del 22.11.2016, causa *Yarce y otras vs. Colombia*, che ha condannato lo Stato per le violazioni di diritti umani (detenzione illegale e arbitraria, spostamento forzato) commesse, a partire dal 2002, nei confronti di cinque difensori dei diritti umani nel quartiere 13 della città di Medellín.

Per quanto riguarda le **giurisprudenze nazionali** meritano di essere segnalate:

- **Belgio**: le sentenze della Cour constitutionnelle n. 24/2017 del 16.02.2017, sulla legittimità dell'articolo 325/7, paragrafo 1, comma 5, del codice civile relativo all'azione di riconoscimento della co-maternità nelle ipotesi di procreazione medicalmente assistita, alla luce delle disposizioni della CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; n. 19/2017 del 16.02.2017, che sancisce la legittimità costituzionale delle disposizioni del Codice dell'Insegnamento laddove prevedono, con riferimento alla Regione Bruxelles-Capitale, una quota prioritaria di iscrizioni all'insegnamento

secondario a favore di quegli studenti di cui almeno un genitore abbia un grado di conoscenza della lingua fiamminga pari al livello B.2, richiamando anche la normativa UE; n. 12/2017 del 09.02.2017, sulla compatibilità dell'articolo 43 del codice penale, in materia di confisca dei beni utilizzati per commettere un reato o delitto, con l'articolo 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU; e n. 9/2017 del 25.01.2017, sulla legittimità della regolamentazione del sussidio di inserimento (*allocation d'insertion*) a favore di lavoratori stranieri, di cui all'articolo 7(14)(4) del Decreto Legge del 28 dicembre 1944, che richiama la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e le disposizioni delle Convenzioni ILO rilevanti in materia;

- **Bosnia e Erzegovina:** le sentenze dell'*Ustavni sud* (Corte costituzionale) dell'01.12.2016, sulla legittimità delle disposizioni della Legge Elettorale in tema di elezione dei rappresentanti della Camera dei popoli della Bosnia Erzegovina, anche alla luce dell'opinione resa dalla Commissione di Venezia in qualità di *Amicus Curiae*; e nuovamente del 01.12.2016, che ha riconosciuto una violazione del diritto alla libertà ai sensi dell'articolo 5 CEDU;
- **Francia:** le sentenze della *Cour de cassation* n. 104/2017 dell'1.2.2017, che, in relazione ad un caso di incitamento all'odio razziale, richiama l'articolo 10 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo; n. 5994/2017 del 10.1.2017, che, in materia di perquisizione domiciliare, accerta la violazione degli articoli 6 e 8 CEDU; n. 1410/2016 del 14.12.2016, che, in materia di riconoscimento di attività professionale (avvocati), richiama il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia; e n. 1414/2016 del 14.12.2016, in materia di diritti dei consumatori in relazione al risarcimento per l'acquisto di un computer, che richiama l'orientamento della Corte di giustizia;
- **Germania:** le sentenze del *Bundesverfassungsgericht* (Corte Costituzionale Federale tedesca) del 17.1.2017, che esclude l'ipotesi di scioglimento di un partito di estrema destra (NPD), richiamando le norme dei Trattati europei e la giurisprudenza delle due Corti europee; e del 23.1.2017, che ha ritenuto la condanna di un tifoso tedesco in Spagna rispettosa sia della CEDU che della Carta dei diritti UE; la sentenza del *Verwaltungsgericht Sigmaringen* (Tribunale amministrativo di Sigmaringen) del 31.1.2017, che rigetta l'istanza di rifugiati siriani richiamando le fonti europee; e la sentenza del *Verwaltungsgericht Köln* (Tribunale amministrativo di Colonia) del 6.12.2016, che rigetta l'istanza di rifugiati Kosovari richiamando le fonti europee;
- **Gran Bretagna:** le sentenze dell'*United Kingdom Supreme Court* del 22.2.2017, in cui la Corte ritiene compatibile con il diritto alla vita familiare la previsione, introdotta nel 2012, di un reddito minimo al fine di ottenere il ricongiungimento familiare per il partner o il congiunto straniero di un cittadino straniero già residente nel Regno Unito, riconoscendo alla Segreteria di Stato un certo margine di apprezzamento nello stabilire l'ammontare del reddito minimo; sempre del 22.2.2017, in cui la Corte ritiene di nuovo compatibile con il diritto alla vita familiare la dottrina dell'*"insormountable obstacles"*, secondo la quale la Segreteria di Stato può rifiutare, a meno che sussistano ragioni "insormontabili", un permesso di soggiorno al partner straniero di cittadino inglese quando il loro legame è sorto in precedenza e il partner straniero non era regolarmente soggiornante nel Regno Unito; dell'1.2.2017, inerente i limiti al potere discrezionale delle autorità di polizia quando stabiliscono se autorizzare o meno una manifestazione e gli altri diritti fondamentali che devono essere considerati al fine di raggiungere tale decisione; del 24.1.2017, sulle prerogative del Parlamento UK in merito all'attivazione dell'articolo 50 TUE: secondo la Corte, il Governo non può dare avvio al processo di uscita dall'UE senza il voto del Parlamento; del 17.1.2017, in cui la Corte stabilisce che i cittadini stranieri, che lamentano violazioni di diritti cagionate dall'operato delle truppe inglesi in Iraq, non possono proporre ricorso contro il governo inglese di fronte alle corti del Regno Unito alla luce della *Crown act of state doctrine*, che protegge la prerogativa governativa degli atti disposti dallo Stato quali sono le azioni militari all'estero: la richiesta di risarcimento dei danni contro il governo inglese per le conseguenze di tali azioni può essere proposta solo attraverso i canali diplomatici o il governo del proprio paese; la sentenza dell'*England and Wales High Court* del 30.1.2017, in cui la Corte

- ritiene compatibile con il diritto alla vita privata e familiare l'ordine di vaccinare un minore anche contro la volontà della madre, dal momento che tale scelta era indispensabile a tutelare la salute del figlio; e la sentenza dell'Outer House Court of Session del 3.2.2017, in materia di diritto di asilo e proibizione di trattamenti inumani e degradanti, nell'ambito di applicabilità del Regolamento Dublino III;
- **Irlanda:** la sentenza della Supreme Court del 18.01.2017, sul diritto all'accesso e alla presenza di un avvocato nel corso dell'interrogatorio di polizia, che richiama la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; le sentenze della Court of Appeal del 06.02.2017, che sancisce la vincolatività delle decisioni della Corte di Giustizia, emesse ai sensi dell'articolo 267 del TFEU, anche nell'ipotesi in cui la tale Corte si sia pronunciata in merito ad una questione non sollevata nella richiesta di rinvio pregiudiziale: il caso in esame si riferisce, nello specifico, alla sentenza *Danqua v. Minister for Justice and Equality* (C-495/15); e del 12.12.2016, che ha rigettato un ricorso volto a impedire l'esecuzione di una richiesta di estradizione degli Stati Uniti in virtù di una possibile violazione del diritto alla presunzione di innocenza nella fase di determinazione della pena, applicando anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; le sentenze dell'High Court del 23.01.2017, che si pronuncia in merito ad un ricorso di *habeas corpus* nell'ambito di un procedimento per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, richiamando la normativa UE e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; del 17.01.2017, che ha sancito la legittimità costituzionale del requisito della "residenza abituale", di cui al *Social Welfare Consolidation Act 2005*, ai fini della concessione degli assegni familiari per i figli a carico, richiamando la normativa UE rilevante in materia, la Carta dei diritti fondamentali UE e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; e nuovamente del 17.01.2017, sul livello di prova (*standard of proof*) richiesto ai fini della valutazione di una domanda di asilo e/o protezione sussidiaria, che offre una ricostruzione comparatistica della giurisprudenza nazionale, internazionale e delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo e delle linee guida sviluppate dall'UNHCR;
  - **Italia:** l'ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 del 26.1.2017, che dispone il rinvio pregiudiziale in ordine alla sentenza *Taricco* della Corte di Giustizia; e la sentenza n. 286/2016 del 21.12.2016, che dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune norme, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di attribuire anche il cognome materno ai figli o di attribuire tale cognome in caso di adozione, richiamando l'articolo 14 CEDU e l'orientamento della Corte di Strasburgo; la sentenza della Corte di cassazione n. 1307/2017 del 19.1.2017, che, in tema di decadenze processuali, richiama la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo; le ordinanze n. 395/2017 del 10.1.2017, che esamina le norme della riforma del processo civile in cassazione ritenendole legittime, anche alla luce dell'orientamento della Corte dei diritti dell'uomo di deroga al principio di pubblicità delle udienze; n. 27074/2016 del 28.12.2016, che, in materia di principi del giusto processo e in ordine ai limiti alla retroattività della legge civile, solleva la questione di legittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo; n. 26936/2016 del 23.12.2016, che esamina, alla luce della giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, le norme specifiche sul processo civile in cassazione (ed il loro particolare formalismo); e n. 25767/2016 del 12.10.2016, in ordine al dovere di informare (nella loro lingua) i richiedenti protezione internazionale sulle modalità per fare la relativa domanda, che richiama la CEDU e le direttive UE in materia; l'ordinanza della Corte di appello di Trento del 23.2.2017, che riconosce l'efficacia, nell'ordinamento giuridico, di un provvedimento giurisdizionale straniero di riconoscimento della doppia paternità nei confronti di figli nati attraverso procreazione medicalmente assistita, richiamando la sentenza n. 19599/2016 della Corte di cassazione e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; la sentenza della Corte di appello di Roma del 19.1.2017, in ordine all'impossibilità di estradare un cittadino turco verso la Turchia, che richiama la CEDU; la sentenza della Corte di appello di Torino del 17.1.2017, che ritiene discriminatorio aver negato la registrazione di un periodico per il fatto che il direttore responsabile era straniero, richiamando la normativa dell'Ue; l'ordinanza del Tribunale di Bari dell'11.12.2016, che ritiene discriminatorio, alla luce



della normativa dell'Unione, aver negato l'assegno di maternità a cittadini extracomunitari perché privi del permesso di soggiorno; l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 9.8.2016, che ritiene discriminatorio aver negato l'assegno di natalità a cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, alla luce delle direttive in materia; e il decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze dell'7.3.2017, che ordina la trascrizione in Italia di un provvedimento di adozione di minori da parte di una coppia gay, emesso all'estero, ritenendolo non contrario all'ordine pubblico, anche alla luce del diritto internazionale, della CEDU e della Carta dei diritti dell'UE;

- **Lettonia:** la sentenza della Satversmes Tiesa (Corte costituzionale) del 12.05.2016, che, richiamando anche la normativa UE in materia e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha sancito l'illegittimità costituzionale della *Law on Development and Use of the National DNA Database* nella parte in cui non prevedeva strumenti adeguati di controllo in merito all'effettiva rimozione del materiale biologico e del profilo DNA di persone sospettate di un crimine nel momento in cui lo status di sospettato fosse stato revocato;
- **Lussemburgo:** la sentenza della Cour de cassation del 12.01.2017, che si pronuncia sul rifiuto di una domanda di concessione di un'indennità per congedo parentale e di una richiesta di pagamento di sussidi familiari, alla luce del Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- **Portogallo:** la sentenza del Tribunal Constitucional n. 41/2017 del 09.02.2017, che ha rigettato il ricorso promosso per violazione delle disposizioni costituzionali in materia di competenza delle regioni autonome avverso l'articolo 3(14) della legge n. 159-D/2015 volta all'eliminazione, a partire dal 2017, della sovrattassa straordinaria sul reddito delle persone fisiche, richiamando anche il memorandum di intesa sottoscritto con l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea e il Patto di Stabilità e Crescita;
- **Spagna:** l'ordinanza del Tribunal Constitucional del 14.02.2017, che ha annullato la Risoluzione 306/XI del 6 ottobre 2016 del Parlamento della Catalogna con cui il Governo della comunità autonoma veniva chiamato a celebrare un referendum vincolante sull'indipendenza entro settembre 2017, menzionando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; le sentenze del 30.01.2017, in materia di assistenza legale durante la detenzione, che applica la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la giurisprudenza della Corte di giustizia; del 19.01.2017, che ha annullato una sentenza emessa dal Tribunal Supremo in un procedimento per riparazione del danno da ingiusta detenzione a seguito di sentenza assolutoria, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; e del 16.01.2017, che ha ravvisato una discriminazione in base al sesso nel caso di una lavoratrice cui non era stata data l'opportunità, nel periodo di assenza per gravidanza a rischio e successiva maternità, di esercitare un diritto di precedenza - in termini di modifiche del contratto di lavoro part-time - a fronte di nuove necessità imprenditoriali, richiamando la normativa UE rilevante in materia e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; l'ordinanza del Tribunal Supremo dell'08.02.2017, in materia di abusività di una clausola contrattuale di risoluzione anticipata inserita in un contratto di finanziamento ipotecario concluso con un consumatore, che dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'articolo 6.1 della Direttiva 93/13/CEE; le sentenze del 10.01.2017, che riconosce l'esistenza di una discriminazione in base al sesso (assenza per maternità) nella determinazione della retribuzione variabile da parte di un'impresa, alla luce anche della normativa UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia; e del 15.12.2016, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dall'Audiencia Nacional nei confronti del ricorrente per il delitto di incitamento al terrorismo, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
- **Ungheria:** la sentenza della Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (Corte costituzionale) del 30.11.2016, sul controllo costituzionale delle decisioni assunte a livello unionale: chiamata a pronunciarsi in merito all'esecuzione della Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, la Corte ha

stabilito che, nell'ambito delle sue competenze, può esaminare se l'esercizio congiunto dei poteri da parte dello Stato ai sensi dell'articolo E(2) della Costituzione (partecipazione all'Unione Europea), possa dar luogo a una violazione della dignità umana, di altro diritto fondamentale, della sovranità dell'Ungheria o della sua identità basata sulla costituzione storica del paese.

Quanto ai **commenti**, abbiamo inserito i seguenti testi:

#### **Articoli:**

[Daniel Buhr, Claudia Christ, Rolf Frankenberger, Marie-Christine Fregin, Josef Schmid and Markus Trämer](#) *"On the Way to Welfare 4.0? Digitalisation of the Welfare State in Labour Market, Health Care and Innovation Policy: A European Comparison"*

[Luigi Cavallaro](#) *"I diritti sociali come controlimiti. Note preliminari"*

[Vincenzo Sciarabba](#) *"La tutela dei Diritti Fondamentali nella Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*

#### **Note e commenti:**

[Francesca Cancellaro](#) *"Migranti, Italia condannata dalla CEDU per trattenimenti illegittimi"*

[Nicola Countouris, Aristeia Koukiadaki](#) *"Greek Glass Half-Full: The CJEU And Europe's 'Highly Competitive Social Market' Economy"*

[Francesco Menditto](#) *"Cedu e misure di prevenzione personali"*

[Guido Montani](#) *"Il suicidio dell'eupeismo e il destino dell'Unione europea"*

[Valeria Piccone](#) *"Parità di trattamento e principio di non discriminazione nell'ordinamento integrato"*

[Alice Pisapia](#) *"CEDU, Caso Avotinis c. Lettonia"*

[Eleanor Spaventa](#) *"Evidence on the rights of EU citizens in the UK and UK citizens in the EU post Brexit – Scottish National Parliament – 15th December 2016"*

#### **Relazioni:**

[Carmelo Celentano](#) *"Profili di legittimità costituzionale e comunitaria della nuova disciplina del rapporto di lavoro"*

[Serife Ceren Uysal](#) *"The right of the defence in Turkey before and after the State of Emergency"*

[David Cerri](#) *"La violazione dei diritti umani in Europa: il caso Turchia"*

[Roberto Cosio](#) *"Il diritto antidiscriminatorio nell'ordinamento dell'Unione europea"*

[Mario Draghi](#) "La sicurezza attraverso l'unità: lavorare per l'integrazione al servizio dell'Europa"

[Francesca Fiecconi](#) "Organization of justice – a preliminary survey over the Italian judicial system"

[Luca Perilli](#) "Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013"

[Claudio Scognamiglio](#) "Focus sui danni punitivi"

[Antonello Soro](#) "Big data e privacy. La nuova geografia dei poteri"

#### **Documenti:**

[Il Report dell'European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions \(Eurofond\) e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro \(ILO\) "Working anytime, anywhere. The effects on the world of work"](#), del 15 febbraio 2017

[Il Rapporto 2015-2016 di Amnesty International](#) sulla situazione dei diritti umani nel mondo, del 14 febbraio 2017

[La nota del Senato italiano](#) "Il futuro finanziamento dell'Unione europea", del 23 gennaio 2017

[Il Report dell'European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions \(Eurofond\) "Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers"](#), del 14 dicembre 2016